



**TRIBUNALE CIVILE DI AOSTA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 maggio 2017 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.N. Esec. 21/2014;

vista la documentazione in atti;

sentite le parti ed il professionista delegato alla vendita;

rilevato che il Fallimento ██████████ intervenuto in data 30.11.2016 con comparsa ex art. 107 l.f., ha presentato delle note di osservazione al progetto di distribuzione 24.02.2017 elaborato dal professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 21/2014, osservazioni confermate all'udienza del 30.05.2017, con le quali si chiedeva in via di principalit  l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita in sede di esecuzione individuale al fallimento ed in via di subordine il riconoscimento in via di prededuzione e/o privilegio ex art. 2770 c.c. di tutte le spese che in sede fallimentare troverebbero collocazione anteriore al credito ipotecario;

rilevato che le suddette osservazioni svolte dal debitore esecutato (soggetto legittimato attivo) debbono essere considerate alla stregua di contestazioni relative alla sussistenza ovvero all'ammontare di uno o pi  crediti o circa l'esistenza di una causa di prelazione, sicch  ove formulate all'udienza di discussione del progetto di distribuzione, introducono una controversia distributiva risolvibile ai sensi dell'art. 512 c.p.c. con ordinanza;

rilevato che in linea generale il potere liquidatorio degli immobili gravati da mutuo ipotecario fondiario spettante al curatore pu  tranquillamente coesistere con l'esecuzione individuale sui beni ipotecati del fallito intrapresa dall'istituto di credito fondiario in forza dell'art. 41 T.U.B. ed il loro concorso va risolto in base all'antiorit  del provvedimento che dispone la vendita (in tal senso Cass. Civ. 08/09/2011, n. 18436, Cass. Civ. 28/01/1993 n. 1025);

osservato che qualora la liquidazione avvenga in sede esecutiva individuale, il curatore pu  partecipare alla stessa, ivi intervenendo: **i)** per far valere eventuali diritti prioritari su quelli ipotecari della banca procedente; **ii)** perch  gli sia attribuito quanto rimane della vendita; nel primo caso il curatore chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata facendo valere i diritti prioritari sull'ipoteca dei creditori insinuati al passivo (che non possono agire in via esecutiva) e, pertanto, egli effettua un vero e proprio intervento nell'esecuzione individuale, che non pu  prescindere dall'assistenza di un legale; nel secondo caso egli partecipa soltanto per ricevere ci  che rimane e che comunque va attribuito al fallimento indipendentemente dalla richiesta del curatore, giacch , avendo lui la disponibilit  dei beni fallimentari a lui va restituito il surplus che eccede la soddisfazione dei creditori esecutanti (non ritenendo necessaria la presenza del curatore all'interno della procedura esecutiva individuale in quanto il professionista delegato ben potr  disporre dell'eventuale residuo a favore del fallimento attenendosi al chiaro dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 41 T.U.B., l'intervento della curatela, se effettuato, non dovr  essere svolto in senso tecnico sicch  non sar  necessaria l'assistenza di un legale);

rilevato che l'intervento operato dalla curatela fallimentare della societ  ██████████ per il tramite di un legale si   concretizzato nell'ipotesi ii) di cui sopra avendo il professionista delegato effettuato la vendita ed elaborato il progetto di riparto e che quindi le spese legali di intervento non debbano essere liquidate perch  di nessuna utilit ;

rilevato che il sottoscritto G.E. assegnatario del fascicolo fissava udienza per la comparizione delle parti per il giorno 30.05.2017;

rilevato che in base al secondo comma dell'art. 41 D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento;

rilevato che, in base all'art. 52 l.f., vige il principio dell'esclusività del concorso formale, il quale comporta il trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali (II comma) compresi quei crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51 (III comma) come il credito di natura fondiaria ex art. 41 TUB;

rilevato che la Suprema Corte con la pronuncia n. 6377/2015 ha chiaramente affermato il principio secondo cui l'art. 41 T.U.L.B. deroga soltanto al divieto di azioni esecutive individuali previsto dalla L. Fall., art. 51, ma non alla norma imperativa di cui alla L. Fall., art. 52, secondo la quale "*ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme della legge fallimentare, salvo diverse disposizioni della legge*" (eccezione, questa, certamente non rinvenibile nell'art. 41 T.U.B.);

osservato che la banca mutuante ha l'onere di insinuazione al passivo fallimentare al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente quanto percepito in sede di esecuzione individuale ed in forza dell'art. 41 TUB (sul punto si veda Cass. Civ. n. 17368/2012 che conferma Cass. Civ. Sez. Unite n. 23752/2004: *la disciplina del mutuo fondiario ipotecario prevale sulla normativa concorsuale; tale specialità, comunque, accordando all'istituto mutuante di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio "di carattere meramente processuale" che, consentendo altresì l'assegnazione della somma ricavata dalla liquidazione al creditore procedente, non deroga tuttavia alla disciplina in materia d'accertamento del passivo, ed al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dalla L. Fall., art. 52, "non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare". Ne consegue che l'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale ha carattere provvisorio, sì che è onere dell'istituto, che intende rendere definitiva quell'assegnazione, insinuarsi allo stato passivo in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale".);*

ritenuto pertanto che se è vero che al Giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare, è altrettanto vero che la provvisoria assegnazione delle somme in sede di esecuzione individuale può riguardare non solo il creditore fondiario in forza dell'espressa previsione di legge di cui al richiamato art. 41, co.2 T.U.B. e come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra indicata, ma anche la natura prededucibile ed il rango privilegiato che assumono le spese ex art. 2770 c.c. sostenute dal creditore pignorante ed il compenso dei professionisti che abbiano custodito/stimato/venduto il bene (pur nella consapevolezza dell'esistenza di due pronunce contrarie sul punto Tribunale Monza 13.4.2015 e Tribunale di Napoli Nord 16.11.2016, codesta corte ritiene che il riconoscimento e l'assegnazione anche solo in via provvisoria delle spese prededucibili ex art. 2770 c.c. e del compenso dei professionisti coinvolti, spese non contestate dagli altri creditori e dal debitore esecutato così come emerso in sede di udienza del 30.05.2017, vada incontro ad esigenza di equità nei confronti di soggetti che comunque hanno posto in essere degli atti- pignoramento, pubblicità, vendita- e quindi hanno contribuito a conservare alla massa attiva fallimentare quel bene che senza la loro attività avrebbe potuto essere distolto; tra l'altro le predette spese troverebbero in sede fallimentare il loro naturale sbocco nel

procedimento ex art. 111 bis comma I e III l.f. che esula appunto dall'accertamento di cui al capo V della legge fallimentare e dal procedimento di riparto ex art. 110 l.f.);

rilevato che le spese in prededuzione del professionista delegato (euro 4.884,88) e dell'IVG (euro 1.585,57) risultano essere state liquidate dal G.E. con provvedimenti del 24.11.2016 ed incassate dai relativi soggetti;

ritenuto pertanto in forza del non derogabile art. 52 l.f. da parte dell'art. 41 T.U.B. che tutti i creditori, compresi anche quelli fondiari, sono tenuti ad insinuarsi al passivo fallimentare e che in sede di esecuzione individuale possono essere provvisoriamente riconosciuti i crediti, eventualmente anche per spese (ivi compreso il rimborso delle spese esecutive sostenute dal creditore procedente non fondiario, al quale va riconosciuto anche solo in via provvisoria il privilegio ex art. 2770 c.c.), del solo creditore fondiario e di quelle dei professionisti già liquidate ed incassate, mentre ogni questione attinente al creditore anche non fondiario deve essere definitivamente affrontata e risolta in sede di accertamento dello stato passivo e di riparto nel fallimento;

rilevato che il ricavato della vendita dell'immobile in sede di esecuzione individuale è pari ad euro 68.966,03 (importo al quale andranno decurtate le sole spese già liquidate ed incassate) non è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore fondiario e che quindi nulla residua ai sensi dell'art. 41 comma II T.U.B.;

ritenuto che le contestazioni svolte nel caso di specie dal Fallimento [REDACTED] appaiono infondate in base ai principi sopra indicati.

Visto l'art. 512 c.p.c.

pqm

rigetta la contestazione e dichiara esecutivo il progetto di riparto 24.02.2017 elaborato dal professionista delegato.

Ordina

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori a beneficio dei quali è stato emesso il pagamento immediato delle somme in esso indicate.

Avvisa che avverso il predetto provvedimento può essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c.

Si comunichi.

Così deciso in Aosta, lì 25 ottobre 2017.

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Giuseppe de Filippo